



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione Servizi agli studenti
Ufficio Esami di Stato, Formazione Insegnanti
Tel.059/2056678/6603/6424
Email esamidistato@unimore.it

IL RETTORE

Vista la Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

Visto il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

Visto l'art.1 del regolamento degli esami di stato, approvato con D.M. 9/09/1957 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327;

Visto il Decreto Ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654;

Vista la Legge 12 febbraio 1992, n. 183;

Visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622;

Visto il Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

Visto il Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;

Visto il Decreto Ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio, adottato con decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;

Visto l’art. 9, comma 6, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Vista la circolare ministeriale n. 2992 del 27/09/2012;

Visto che l'Università di Modena e Reggio Emilia è sede di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 20.06.2012 n. 145;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25.06.2012 n. 146;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 19.01.2016 n. 63, in particolare l’art.5 lett. c);

Visto l'Accordo tra il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e di Reggio Emilia del 29 ottobre 2015;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 05 maggio 2022 n. 442 con la quale sono indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile per l'anno 2022, nonché vengono indetti, all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, gli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al registro dei revisori legali;

Visto l'ultimo comma dell'art.3 della Ordinanza del 05 maggio 2022 n. 442;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 19.01.2016 n. 63 in relazione ai contributi di iscrizione agli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al registro dei revisori legali;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 giugno 2021 in relazione al contributo di iscrizione agli Esami di Stato in argomento per l'anno 2022

D E C R E T A

- Art. 1) Sono indetti per la prima e seconda sessione dell'anno 2022 gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile, nonché gli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al registro dei revisori legali.
- Art.2) L'apertura delle iscrizioni e le modalità di espletamento degli Esami di Stato in argomento sono previste nell'allegata nota informativa, parte integrante del presente atto.
- Art. 3) I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla **prima sessione** non oltre il **23 giugno 2022** e alla **seconda sessione** non oltre il **19 ottobre 2022** come stabilito nell'Ordinanza Ministeriale di cui in premessa.
- Art. 4) Le domande di ammissione agli esami in argomento, se pervenute oltre i termini stabiliti nell'Ordinanza, sono accolte qualora sussistano i gravi motivi indicati nella nota

informativa allegata, e, in ogni caso devono essere presentate perentoriamente entro cinque giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni di cui al comma 3.

- Art. 4) Il presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via Internet sull'Albo on line di Ateneo <https://wss.unimore.it/public/albo/>. Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto del presente atto saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo <https://wss.unimore.it/public/albo/>. Il presente atto (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) sarà in seguito reso disponibile, ai fini della consultazione, anche nelle pagine dedicate agli esami in argomento del sito UNIMORE.
- Art. 5) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. **Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: direzionelegale@pec.unimore.it.**

IL RETTORE

Prof. Carlo Adolfo Porro